

N. SIUS 2016 / 5544 - TDS MILANO
N. SIEP 2015 / 2157 - PM MILANO

ORDINANZA N. 1295/2016



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

IL TRIBUNALE

Il giorno 13-12-2016 in MILANO si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. FADDA MARIA LAURA	Presidente
" FERRARI ANNA	Giudice relatore
" GUIDALI LIVIA	Esperto
" MARIANI ELENA	Esperto

con la partecipazione dei Dott. GAY LAURA MARIA LUCIA Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di MILANO e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Reclamo avverso decisione ex art. 35bis comma 4 op (avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza di Milano in data 21 gennaio 2015 in materia di sanzioni disciplinari)

presentata da [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] detenuto presso la Casa Reclusione di MILANO - VIA BELGIOISO 120 MILANO con fine pena al [REDACTED] titoli di esecuzione: cumulo siep [REDACTED] procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ordinanza 2016/786 il magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo del detenuto formulato ai sensi dell'articolo 35 bis OP.

Va premesso che al detenuto veniva notificato il provvedimento di rigetto del beneficio della liberazione anticipata richiesta in data 11 agosto 2015 con riferimento al semestre 29 gennaio 2015-28 luglio 2015; l'ordinanza reiettiva faceva riferimento alla irrogazione della sanzione di 15 giorni di esclusione delle attività in comune comminata al prevenuto per essere stato trovato in possesso di oggetti non consentiti ai sensi dell'articolo 77 punto 8 d.p.r. 230/2000 (si trattava del possesso da parte del [REDACTED] e di altro detenuto nella medesima cella di una chiavetta USB abilitata a registrazioni audio e di fatto contenente, come da accertamenti conclusi il 18 marzo 2015, diverse registrazioni di conversazioni tra detenuti nonché di colloqui avuti dal detenuto con la psicologa, psichiatra ed il coordinatore sanitario); conseguentemente non veniva ammesso al beneficio per il semestre indicato.

Il detenuto lamentava nel reclamo ai sensi dell'art. 35bis op vizi formali nel procedimento sanzionatorio e l'entità della sanzione comminata.

1.1 Il magistrato di sorveglianza nel respingere reclamo affermava:

a) l'assenza di vizi formali inerenti il procedimento di irrogazione della sanzione.

La chiavetta è stata rinvenuta in data 10 febbraio 2015 mentre il puntuale formale rilievo dell'addebito è del 18 marzo 2015 così come la effettiva contestazione avvenute in pari data. Lo stesso 18 marzo 2015 si acquisivano le spontanee dichiarazioni del [REDACTED] il quale riconosceva l'addebito chiedendo scusa (ammetteva di aver avuto in possesso il dispositivo USB e di avere effettivamente registrato). Il magistrato di sorveglianza riteneva tempestiva la contestazione in

quanto soltanto in data 26 febbraio 2015 veniva completata la fase di ascolto delle registrazioni: il mero rinvenimento della chiavetta non consentiva, infatti, di associarlo al suo contenuto. Dunque, venne ritenuta tempestiva la contestazione dello specifico fatto di possesso o traffico di oggetti non consentiti;

b) nel merito, il magistrato di sorveglianza riteneva giustificata l'irrogazione della più grave sanzione di 15 giorni di ESC.

Ciò in quanto, in primo luogo, non riteneva veritiera la dichiarazione [redacted] per cui la chiavetta fosse stata acquistata presso la cooperativa presente all'interno del carcere essendo ivi la vendita di tali oggetti vietata da oltre un anno. In secondo luogo, riteneva il magistrato di sorveglianza che il possesso della chiavetta integrasse la "condotta di possesso o traffico di oggetto non consentito" tenuto conto che l'oggetto in questione era stato bandito dalla vendita in carcere già molto tempo prima del fatto di cui si discute. Ed ancora, il magistrato di sorveglianza riteneva giustificata l'irrogazione della sanzione più grave alla luce del fatto che non soltanto si trattava di possesso di chiavetta USB ma che la stessa era anche stata utilizzata per registrare. Infine, nell'ordinanza di rigetto del reclamo si censurava il comportamento del [redacted] che aveva cercato di giustificarsi riportando la sua condotta mera goliardia e che aveva affermato di non aver avuto intenzione di registrare gli operatori sanitari laddove queste registrazioni erano state effettuate.

2. Nell'odierno reclamo vengono dedotti due motivi: a) uno di tipo formale ovvero si afferma che sono decorsi dieci giorni dal ritrovamento della chiavetta (10 febbraio 2015) alla contestazione dell'addebito (18 marzo 2015). Si aggiunge che in data 12 febbraio 2015 il [redacted] autosegnalava alla dottoressa [redacted] le proprie apprensioni riguardo alle conseguenze della sua condotta; b) la non sufficiente motivazione in ordine all'adeguatezza della sanzione più grave.

3. Ritiene il Collegio che il reclamo vada respinto.

3.1 Quanto ai lamentati vizi formali, si osserva che rispetto al mero ritrovamento della chiavetta USB era altresì necessario verificarne il contenuto onde appurare l'effettiva condotta tenuta e formulare la completa contestazione. Ed è pacifico che soltanto in data 26 febbraio 2015 viene completata la fase di ascolto delle registrazioni: ne segue, entro il termine di venti giorni, l'effettiva contestazione dell'addebito in data 18 marzo 2015 con l'acquisizione delle spontanee dichiarazioni del reclamante.

3.2 Con riferimento, poi, nel merito alla doglianza relativa all'adeguatezza o meno della sanzione più grave, ritiene il Collegio che la gravità della condotta tenuta dal detenuto giustifichi la più grave sanzione comminata. In particolare, non si è trattato di mero possesso della chiavetta USB ma la stessa è stata anche utilizzata per effettuare registrazioni (allorché il condannato ha avuto colloqui con psicologi e sanitari). Nemmeno la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza reclamata può essere accolta, tenuto conto che il magistrato di sorveglianza ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto giustificata la sanzione più grave (utilizzo della chiavetta per registrare, condotta del Morandi contraddittoria in quanto, da un lato, si è giustificato riportandosi a mera goliardia e, dall'altro lato, affermando di non aver avuto intenzione di registrare mentre nel concreto, ha effettuato le registrazioni).


PQM

RESPINGE il reclamo.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Milano, 13/12/2016

Il magistrato est.
Anna Ferrari




Il Presidente

Il Magistrato di Sorveglianza
dr. Maria Laura FADDA

Deposito in Cancelleria
19 DIC. 2016

Il Funzionario Giudiziario
d.ssa Anna Castiello



Per Copia Conforme

MILANO, LI. 13-12-2016

Funzionario Giudiziario

d.ssa Anna Castiello

